



CITTÀ DI CIVITAVECCHIA

Città Metropolitana di Roma Capitale

Servizio 5 – Attività Produttive - Servizi Sociali

Sezione Attività Produttive – Sport e Politiche giovanili

Ufficio Commercio

REGOLAMENTO COMUNALE DI ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E SVILUPPO ECONOMICO

INDICE

Premessa e finalità

- Articolo 1 - Istituzione
- Articolo 2 - Oggetto del Regolamento;
- Articolo 3 - Finalità e Funzioni della Consulta
- Articolo 4 - Composizione della Consulta
- Articolo 5 - Esclusione
- Articolo 6 - Nomina e Durata della Consulta
- Articolo 7 - Decadenza e Dimissione
- Articolo 8 - Gratuità di partecipazione
- Articolo 9 - Sede
- Articolo 10 - Funzionamento
- Articolo 11 - Rapporti con l'Amministrazione Comunale
- Articolo 12 - Modifiche al presente regolamento
- Articolo 13 - Disposizioni Finali
- Articolo 14 - Entrata in Vigore
- Articolo 15 - Allegato

PREMESSA E FINALITÀ

Nel territorio della Città di Civitavecchia operano numerose attività produttive nei settori del commercio, artigianato, industria, turismo, agricoltura e servizi. Queste attività rivestono un ruolo fondamentale per l'economia, l'occupazione e lo sviluppo sociale della città.

Il Comune, nell'ambito delle proprie funzioni amministrative, intende promuovere un dialogo costante e strutturato tra l'Amministrazione e il mondo produttivo locale, istituendo un organismo di rappresentanza per favorire la partecipazione e il confronto.

ART.1 ISTITUZIONE

Il presente regolamento disciplina l'attività della CONSULTA DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E DELLO SVILUPPO ECONOMICO del Comune di Civitavecchia, con lo scopo di dare impulso alle proposte per iniziative e progetti di sviluppo delle attività produttive, nonché promuovere il confronto tra l'Amministrazione Comunale e gli imprenditori del Commercio, dell'Artigianato, dell'Industria, dell'Agricoltura e delle Attività Terziarie operanti nel territorio del Comune in ordine alle problematiche del settore produttivo e di interesse generale.

ART. 2 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina le modalità di costituzione, il funzionamento e i compiti della CONSULTA DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E DELLO SVILUPPO ECONOMICO. È un organo con funzioni propositive e consultive nei confronti dell'Amministrazione Comunale in materia di sviluppo economico, politiche del lavoro e attività produttive, per quanto di competenza ai sensi della vigente normativa.

ART. 3 FINALITÀ E FUNZIONI DELLA CONSULTA

La *Consulta* delle attività produttive:

- è un organo consultivo dell'Amministrazione Comunale alla quale presenta proposte in ordine alle linee di indirizzo ed agli interventi riguardanti l'economia locale;
- esprime parere sugli argomenti affrontati dall'Amministrazione riguardanti la programmazione, la consultazione e le problematiche del sistema economico;
- costituisce strumento di conoscenza e promozione delle realtà economiche del territorio.

La *Consulta*, quale strumento di partecipazione e conoscenza delle realtà e dei bisogni delle attività economiche locali, esercita le seguenti funzioni: promuove progetti, iniziative, eventi, incontri, attinenti al settore delle attività produttive; attiva e promuove la valorizzazione e il coordinamento delle risorse presenti sul territorio, per una migliore fruizione da parte degli utenti e valorizzazione dell'offerta di beni e servizi da parte degli operatori economici; favorisce il raccordo tra i diversi settori commerciali e le istituzioni locali; è strumento di elaborazione, sviluppo e informazione delle politiche legate ai diversi settori commerciali; fornisce consulenza e supporto all'Amministrazione Comunale, atti a favorire il più efficace ed efficiente sviluppo delle attività produttive sul territorio; favorisce il volano dell'occupazione e della formazione collaborando fattivamente a sostenere progetti quali scuole di arti e mestieri, incubatoi di start-up; organizza dibattiti ed incontri afferenti alle tematiche relative alle attività economiche e locali.

Nello svolgimento delle funzioni di propria competenza la *Consulta* opera secondo criteri che garantiscono equità, democrazia e trasparenza.

ART. 4 COMPOSIZIONE DELLA CONSULTA

La *Consulta* è composta da:

- ❖ L'assessore Comunale delegato al Commercio e alle attività produttive, con funzioni di Presidente;
- ❖ L'assessore Comunale delegato alle Politiche del Lavoro;
- ❖ n. 3 di consiglieri Comunali in rappresentanza della maggioranza Consiliare;
- ❖ n. 1 di Consigliere Comunale in rappresentanza della minoranza Consiliare;
- ❖ n. 1 dipendente dell'Ufficio Commercio e attività produttive (con funzioni di *Segretario verbalizzante*)

Sono inoltre membri di diritto della Consulta i rappresentanti degli Enti e degli Organismi di seguito elencati:

- ❖ Un rappresentante per ciascuna delle associazioni di categoria maggiormente rappresentativa a livello nazionale, nel limite massimo di n. 5 membri;
- ❖ Un rappresentante per ciascuna delle associazioni di categoria dei consumatori, maggiormente rappresentative a livello nazionale, nel limite massimo di n. 2.

Il Comune chiede alle Associazioni di designare i propri rappresentanti fissando un termine perentorio e procede, quindi, alle nomine dei componenti con deliberazione della Giunta Comunale mediante la compilazione del modulo allegato al presente regolamento. Qualora una delle associazioni in questione non abbia provveduto, entro il termine prescritto alla designazione dei propri rappresentanti, si procederà ugualmente alla formazione della Commissione con i nominativi pervenuti. Per ogni componente effettivo viene designato nel medesimo provvedimento di Giunta un supplente, che partecipa alle sedute della Commissione in assenza del titolare.

La Consulta è convocata dal Presidente almeno n. 5 (cinque) giorni prima della data della seduta. In caso di motivata urgenza, la convocazione può avvenire entro 48 ore antecedenti la data della riunione.

Il Presidente è tenuto a riunire la Consulta entro trenta giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione, articolata per argomenti e sottoscritta da almeno quattro dei suoi componenti.

La Consulta si intende validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti (n. 8 membri). Nel caso in cui la Consulta sarà composta da meno membri, ovvero nel caso in cui Enti e gli Organismi di cui al precedente comma 2 abbiano designato meno componenti fra quelli nominabili, la maggioranza sarà rapportata agli effettivi rappresentanti nominati.

La Consulta si esprime a maggioranza dei voti dei presenti, con parere motivato, ove previsto dal presente Regolamento, da riportarsi nel verbale di seduta; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

In caso di dimissioni o impedimento permanente di un componente effettivo o supplente l'Ente o Associazione, dal medesimo rappresentato, è tenuto a comunicare un nuovo nominativo con le modalità di cui sopra. Fino alla nuova designazione da parte dell'Ente, o Associazione interessata, il

supplente si intende a tutti gli effetti componente effettivo. In tal caso, fino alla nuova designazione, la Commissione si intende validamente costituita con i componenti rimasti in carica. I componenti designati in sostituzione durano in carica fino alla scadenza della Commissione.

ART. 5 ESCLUSIONE

Non possono essere nominati in rappresentanza degli enti ed organismi di cui all'art. 4 coloro che negli ultimi 5 anni:

- a) Hanno rivestito incarichi o ruoli politici e di partito al livello comunale, provinciale e regionale;
- b) Hanno rapporti di lavoro o di consulenza con l'Amministrazione Comunale.

ART. 6 NOMINA E DURATA DELLA CONSULTA

a) **Nomina**

I membri della consulta di cui all' art .4 lettera b) sono nominati dal Sindaco su indicazioni provenienti dagli enti e organismi che nei termini avranno presentato la propria domanda di partecipazione;

b) **Durata**

La Consulta è insediata dal Sindaco all'inizio di ogni mandato e dura in carica sino al termine del mandato, restando prorogate le sue funzioni sino al successivo inserimento.

ART. 7 DECADENZA E DIMISSIONE

La decadenza dalla partecipazione alla Consulta avviene a seguito di richiesta formale inoltrata al Comune di Civitavecchia, o per mancata partecipazione a tre riunioni consecutive senza giustificazione.

In caso di Dimissioni, queste devono essere indirizzate al presidente ed hanno efficacia dalla acquisizione al protocollo del Comune.

I membri della Consulta alla scadenza del mandato del Sindaco, decadono come meglio indicato al precedente art. 6, lett. b.

ART. 8 GRATUITA' DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione alla Consulta è a titolo gratuito, senza che ciò comporti richiesta alcuna di somme a qualsiasi titolo neanche di rimborso spese eventualmente sostenute per la partecipazione alla medesima.

ART. 9 SEDE

La *Consulta*, ha sede nel Palazzo comunale e si riunisce nella sala Consiliare o in altri locali del Comune. Il ruolo di segreteria è svolto dal personale dell'Area - Attività Produttive.

ART. 10 FUNZIONAMENTO

La Consulta è convocata almeno tre volte l'anno. La Consulta è comunque convocata ogni qualvolta il Presidente, o almeno un terzo dei componenti, ne facciano richiesta scritta e motivata da indirizzare alla Segreteria della Consulta presso l'Ufficio Commercio e attività produttive.

Il Presidente predispone l'ordine del giorno comunicandolo, in forma telematica, unitamente alla convocazione con l'indicazione della data, dell'orario e del luogo della riunione, almeno n. 5 (cinque) giorni lavorativi prima dell'incontro a tutti i componenti della Consulta, agli eventuali soggetti esterni invitati a partecipare alla seduta e ai componenti della Commissione consiliare.

Le riunioni sono valide qualora sia presente la maggioranza assoluta dei componenti. La Consulta adotta le sue decisioni con la maggioranza semplice dei votanti.

In caso di parità di voto il Presidente può rinviare la votazione della proposta alla seduta successiva. Le sedute della Consulta non sono pubbliche, ma ad esse possono essere espressamente invitati soggetti esterni in qualità di relatori che, senza diritto di voto, per la particolare competenza professionale o per rappresentatività, siano in grado di fornire contributi qualificati e supporto sullo specifico argomento iscritto all'ordine del giorno.

Di ogni seduta viene redatto apposito verbale, a cura del Segretario che lo sottoscrive insieme al Presidente.

Il verbale è archiviato presso l'Ufficio Commercio del Comune di Civitavecchia e copia è inviata a tutti i membri della Consulta.

Nel caso in cui su temi particolari la Consulta intenda avanzare una proposta al Comune di Civitavecchia, questa può essere analizzata, nello specifico, da un gruppo di lavoro ristretto, costituito da membri della consulta esperti nella materia, nominati a maggioranza semplice.

La proposta sviluppata dal gruppo di lavoro, approvata dall'assemblea con il voto della maggioranza semplice dei votanti, verrà trasmessa a cura del Presidente alla Giunta Comunale.

I componenti della Consulta in caso di impossibilità a partecipare alle sedute potranno delegare per iscritto altro soggetto appartenente alla medesima categoria ma che non violi i requisiti di eleggibilità di cui l'art.5 del presente regolamento.

ART. 11 RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

L'Amministrazione Comunale riconosce alla Consulta piena autonomia, per quanto riguarda la regolamentazione del proprio funzionamento, la scelta degli argomenti da affrontare, l'organizzazione dei lavori, la scelta della persona da inviare alle proprie riunioni al fine di acquisire informazioni, pareri o consulti tecnici.

La Consulta, in quanto strumento consultivo dell'Amministrazione Comunale, effettua le proprie valutazioni ed elabora le proprie iniziative in assoluta autonomia decisionale.

L'Amministrazione Comunale, nell'esercizio della propria attività programmatica può consultare sulle tematiche inerenti allo sviluppo economico, il mondo del lavoro le attività produttive.

L'istituzione e il funzionamento della Consulta non comportano alcun vincolo di impegno finanziario del comune.

ART. 12 MODICHE AL PRESENTE REGOLAMENTO

Il Regolamento della *Consulta* può essere modificato, in tutto o in parte, dal Consiglio Comunale con propria deliberazione. La *Consulta* può proporre al Consiglio Comunale, con propria deliberazione approvata a maggioranza di 2/3 (due terzi) dei suoi componenti, la modifica del presente Regolamento.

ART. 13 DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente in materia ed allo Statuto comunale.

ART. 14 ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione della delibera di approvazione o con effetto immediato se votata favorevolmente l'applicazione immediata del punto dal consiglio Comunale.

ART. 15 ALLEGATO

Fa parte del presente regolamento l'allegato: ALLEGATO 1.